

Promemoria «Modifica dell'ordine dei beneficiari»

Beneficiari

In caso di decesso della persona assicurata prima che sia maturata la prestazione di vecchiaia o di invalidità, sono considerate beneficiarie del capitale in caso di decesso le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente, indipendentemente dal diritto di successione (estratto del regolamento di previdenza):

1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite; in assenza di questi:
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo sostanziale, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di questi:
3. i genitori; in assenza di questi:
4. i fratelli e le sorelle; in assenza di questi:
5. gli altri eredi.

Ad eccezione dei discendenti diretti, il diritto di cui alla cifra 2 presuppone che la persona assicurata abbia comunicato per iscritto alla Fondazione i nominativi delle persone in questione mentre era ancora in vita. La persona assicurata può stabilire mediante dichiarazione scritta alla Fondazione uno o più aventi diritto fra i gruppi menzionati alla cifra 2 e, nel caso di più aventi diritto, specificarne la ripartizione.

Sempre mediante dichiarazione scritta alla Fondazione, la persona assicurata può altresì definire la ripartizione tra gli aventi diritto all'interno dei singoli gruppi e modificare l'ordine di successione dei gruppi di beneficiari di cui alle cifre 3-5. La dichiarazione scritta deve pervenire alla Fondazione mentre la persona assicurata è ancora in vita. La dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento dalla persona assicurata, per iscritto o nel testamento (facendo esplicito riferimento alla previdenza vincolata).

I beneficiari devono fornire alla Fondazione la prova dell'esistenza di un motivo di estinzione o di un diritto. In caso di più beneficiari, qualora le rispettive quote non fossero inequivocabilmente definite, essi dovranno determinare di comune accordo i corrispettivi o definire la ripartizione con il consenso di tutti gli aventi diritto. In altro caso la distribuzione avviene in parti uguali.

L'importo del capitale di decesso si basa sulle disposizioni legali e regolamentari al momento del decesso.

Definizione e ordine dei beneficiari

Gruppo 1: il coniuge superstite o il partner registrato superstite ai sensi della legge sull'unione domestica registrata (LUD)

- la vedova o il vedovo o il/la partner registrato/a superstite (LUD).

In assenza di questi:

Gruppo 2: i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo sostanziale, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni

- i figli minorenni e maggiorenni;
- ad esempio il partner convivente (di stesso od opposto genere) non in matrimonio e non in unione domestica registrata, nella misura in cui abbia vissuto ininterrottamente in convivenza con la persona assicurata nei cinque anni precedenti il decesso di quest'ultima;
- ad esempio una persona invalida che, per un periodo di tempo prolungato, ha beneficiato regolarmente di un sostegno finanziario sostanziale della persona assicurata;
- ad esempio l'ex coniuge che provvede al sostentamento di un figlio.

In assenza di questi:

Gruppo 3: i genitori

In assenza di questi:

Gruppo 4: i fratelli e le sorelle

In assenza di questi:

Gruppo 5: gli altri eredi

- non è possibile designare quali beneficiari corporazioni di diritto pubblico, associazioni, enti benefici ecc.
-